

POLICY SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

1. PREMESSA

- 1.1. Il presente documento costituisce la policy (la “**Policy**”) per la gestione dei conflitti di interesse di RIV-Digital S.r.l. (di seguito anche “**RIV Digital**” o la “**Società**”) ai sensi dell’art. 72 del Regolamento (UE) 2023/1114 (come di seguito definito) e del Regolamento delegato (UE) 2025/1142 (come di seguito definito), e ha l’obiettivo di: (i) identificare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gli interessi di uno o più clienti ovvero della Società; (ii) descrivere le procedure e le misure organizzative adottate per la prevenzione, la gestione e l’attenuazione dei conflitti; (iii) definire le modalità di comunicazione, registrazione e monitoraggio dei conflitti. La presente Policy è coordinata con le ulteriori policy aziendali rilevanti, e in particolare con il Programma operativo, con la Struttura organizzativa, con la Policy sull’esternalizzazione, con la Politica contro gli abusi di mercato e con le politiche del personale e di remunerazione.
- 1.2. La Policy è definita, adottata e attuata sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “**CdA**”) di RIV Digital, ai sensi dell’art. 4, par. 2, del Regolamento delegato (UE) 2025/1142, ed è destinata a tutti gli organi aziendali e al personale della Società, nonché — nei limiti indicati dalla presente Policy — ai fornitori esterni coinvolti nella prestazione dei Servizi.
- 1.3. La Policy è valutata e riesaminata almeno una volta all’anno, ai sensi dell’art. 72, par. 4, del Regolamento (UE) 2023/1114, nonché al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano la modifica o l’integrazione, affinché l’identificazione delle circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse sia costantemente aggiornata, anche per tenere conto dei cambiamenti dell’assetto organizzativo della Società e dei servizi prestati, ovvero delle evoluzioni del contesto normativo di riferimento. L’adeguatezza della Policy è verificata anche in funzione delle modalità concrete di prestazione dei Servizi, inclusa l’operatività della Società quale controparte diretta dei clienti nelle operazioni di scambio. Tale attività è curata dalla Funzione Legal & Compliance, che si avvale del supporto delle unità competenti della Società.
- 1.4. Le proposte di modifica sono portate all’attenzione del CdA che, a seguito della propria valutazione, adotta le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze riscontrate, ai sensi dell’art. 4, par. 2, del Regolamento delegato (UE) 2025/1142.
- 1.5. La presente versione della Policy costituisce revisione integrale e consolidamento della versione precedente e delle integrazioni rese nel corso del procedimento autorizzativo, anche al fine di assicurare piena coerenza terminologica con il Programma operativo e con l’operatività effettiva della Società.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 2.1. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività (di seguito “**MiCAR**”), il cui obiettivo principale è fornire un quadro giuridico chiaro e uniforme per l’offerta, la distribuzione e la negoziazione delle crypto-attività, garantendo al contempo la protezione degli investitori e l’integrità e la stabilità del mercato. Ai fini della presente Policy rilevano, in particolare, le disposizioni del Titolo V, Capo 2, MiCAR, relative agli obblighi dei prestatori di servizi per le crypto-attività e, nello specifico, l’art. 72 in materia di conflitti di interesse.

- 2.2. L'art. 72 MiCAR prescrive ai prestatori di servizi per le cripto-attività, quale RIV Digital, quanto segue in tema di individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse:

“1. I prestatori di servizi per le cripto-attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra: a) loro e i) i loro azionisti o soci; ii) qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci; iii) i membri del loro organo di amministrazione; iv) i loro dipendenti; o v) i loro clienti; o b) due o più clienti i cui interessi reciproci sono in conflitto. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano, in una posizione ben visibile del loro sito web, ai loro clienti effettivi e potenziali la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli. 3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 è effettuata in formato elettronico ed è sufficientemente dettagliata, tenendo conto della natura di ciascun cliente, al fine di consentire a ciascun cliente di prendere una decisione informata in merito al servizio per le cripto-attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. 4. I prestatori di servizi per le cripto-attività valutano e riesaminano almeno una volta all'anno la loro politica in materia di conflitti di interesse e adottano tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze in tal senso.”

- 2.3. In attuazione dell'art. 72, par. 5, MiCAR, la Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato (UE) 2025/1142 del 27 febbraio 2025 (di seguito il “**Regolamento delegato**”), che specifica: (i) i criteri di identificazione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il prestatore (art. 2) e per i clienti (art. 3); (ii) i requisiti delle politiche e delle procedure in materia di conflitti di interesse (art. 4); (iii) i requisiti in materia di remunerazione (art. 5) e di operazioni personali (art. 6); (iv) i dettagli e la metodologia per il contenuto delle comunicazioni ai clienti e la relativa tenuta dei registri (art. 7); (v) i requisiti supplementari per il servizio di collocamento (art. 8). La presente Policy recepisce integralmente tali requisiti.
- 2.4. Rilevano inoltre: (i) l'art. 79, par. 2, MiCAR, ai sensi del quale le norme sui conflitti di interesse prevedono procedure specifiche e adeguate per i conflitti derivanti dal collocamento di cripto-attività presso i propri clienti, dalla sovrastima o sottostima del prezzo proposto per il collocamento e dagli incentivi, anche non monetari, pagati o concessi dall'offerente; (ii) l'art. 92 MiCAR, in materia di prevenzione e individuazione degli abusi di mercato, cui è dedicata la separata Politica contro gli abusi di mercato adottata dalla Società; (iii) gli Orientamenti delle Autorità europee di vigilanza applicabili, cui la Società ha aderito secondo quanto indicato nel Programma operativo.

3. DEFINIZIONI, SERVIZI PRESTATI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1. Ai fini della presente Policy: (i) per “**Servizi**” si intendono i servizi per le cripto-attività prestati da RIV Digital, ossia lo scambio di cripto-attività con fondi e lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività, di cui all'art. 3, par. 1, punti 19) e 20), MiCAR, nonché il collocamento di cripto-attività, di cui all'art. 3, par. 1, punto 22), MiCAR, come descritti nel Programma operativo; (ii) per “**Piattaforma RIV**” e “**RIV Wallet**” si intendono, rispettivamente, l'infrastruttura tecnologica della Società e l'applicazione *non-custodial* attraverso cui sono erogati i Servizi; (iii) per “**gruppo**” si intende il gruppo ai sensi dell'art. 2, punto 11), della Direttiva 2013/34/UE, cui rinvia l'art. 1, punto 3), del Regolamento delegato; (iv) per “**remunerazione**” si intende qualsiasi forma di pagamento o altro beneficio, finanziario o non finanziario, fornito direttamente o indirettamente dalla Società in relazione alla prestazione dei Servizi, ai sensi dell'art. 1, punto 2), del Regolamento delegato.

- 3.2. Nella prestazione dei servizi di scambio la Società opera in contropartita diretta con il cliente (conto proprio), mediante procedura di richiesta di quotazione (*request for quote* - “**RFQ**”) inoltrata tramite RIV Wallet, avvalendosi di un motore di *pricing* e di una riserva di asset digitali e fiat di propria titolarità (la “**Riserva**”). La quotazione (Price Quote) è formulata dal motore di *pricing* sulla base di un prezzo di riferimento di mercato (Market Reference Price) rilevato da più fonti indipendenti, con componenti aggiuntive (Spread, Markup e Fee di servizio) soggette a limiti massimi predeterminati, secondo la metodologia descritta nel documento “Scambio di crypto-attività con fondi e altre crypto-attività”; l'accettazione della quotazione da parte del cliente determina l'esecuzione dell'operazione. Il regolamento on-chain avviene secondo flussi automatici, predefiniti e non discrezionali, verso i wallet *non-custodial* dei clienti, senza prestazione di servizi di custodia o amministrazione. La Società non gestisce una piattaforma di negoziazione ai sensi dell'art. 3, par. 1, punto 18), MiCAR: non esiste pertanto un book di negoziazione, né un incrocio di ordini di terzi; ogni operazione di scambio è conclusa tra il cliente e la Società quale controparte diretta, al prezzo fisso ovvero secondo il metodo di determinazione del prezzo pubblicati ai sensi dell'art. 77, par. 2, MiCAR.
- 3.3. I conflitti di interesse rilevanti ai fini della presente Policy sono quelli che possono sorgere tra: (A) la Società e (i) i suoi soci e le società appartenenti al gruppo; (ii) qualsiasi persona connessa, direttamente o indirettamente, alla Società o ai suoi soci; (iii) i membri del Consiglio di Amministrazione; (iv) i suoi dipendenti e collaboratori, inclusi i consulenti, i delegati, i fornitori esterni (anche in subappalto) e gli altri soggetti che operano per conto della Società nella prestazione dei Servizi; (v) i clienti; (B) due o più clienti i cui interessi reciproci sono in conflitto. I soggetti di cui alle lettere (A)(i)-(iv) sono di seguito definiti “**Soggetti Rilevanti**”, in coerenza con la nozione di “**soggetto collegato**” di cui all'art. 1, punto 1), del Regolamento delegato.
- 3.4. I conflitti di interesse sono valutati anche con riferimento ai soggetti collegati ai Soggetti Rilevanti, intendendosi per tali: (i) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; (ii) i figli o figliastri a carico; (iii) ogni altro parente che abbia convissuto con il Soggetto Rilevante per almeno un anno nei cinque anni precedenti l'operazione o la valutazione considerata, in coerenza con l'art. 6, par. 1, del Regolamento delegato; nonché (iv) le altre persone fisiche o giuridiche aventi con il Soggetto Rilevante relazioni personali, professionali, politiche, economiche, partecipative o di controllo — in essere o intercorse nei tre anni antecedenti la valutazione, ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. b), del Regolamento delegato — tali da poter determinare, direttamente o indirettamente, un rischio di aggiramento dei presidi in materia di conflitti di interesse.
- 3.5. Alcune circostanze che possono in astratto costituire un conflitto di interesse, ma che configurano altresì condotte vietate da specifiche norme di legge o regolamentari, non sono trattate nella presente Policy: esse sono disciplinate dalle specifiche procedure di cui la Società si è dotata per prevenire e individuare le ipotesi di abuso di mercato ai sensi dell'art. 92 MiCAR, ferma restando la registrazione nel Registro (come definito al Paragrafo 12) delle fattispecie che rilevino anche quali conflitti di interesse.

4. PRINCIPI GENERALI

- 4.1. La presente Policy contiene la descrizione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gli interessi di uno o più clienti, ovvero gli interessi della Società, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento delegato, con riferimento a ciascun Servizio prestato e alle attività svolte per conto della Società da consulenti, delegati e fornitori esterni, ai sensi dell'art. 4, par. 4, lett. a), del Regolamento delegato.

- 4.2. Le politiche e le procedure di cui alla presente Policy sono formulate per iscritto e tengono conto: (i) della portata, della natura e della gamma dei Servizi prestati e delle altre attività svolte dalla Società; (ii) dell'appartenenza della Società a un gruppo e di qualsiasi circostanza che potrebbe generare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività commerciali delle altre entità del gruppo, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del Regolamento delegato.
- 4.3. La Società non si limita a gestire i conflitti mediante la loro comunicazione ai clienti: la comunicazione costituisce misura di ultima istanza e non è considerata di per sé sufficiente per la gestione e l'attenuazione dei conflitti, ai sensi dell'art. 7, par. 2, del Regolamento delegato.
- 4.4. Il carattere potenziale del conflitto è valutato *ex ante*, a nulla rilevando eventuali considerazioni effettuate *ex post* circa l'effettiva verifica del pregiudizio.
- 4.5. La presente Policy fa espresso riferimento, quanto all'articolazione di ruoli, funzioni e linee di riporto, alla struttura organizzativa e di gestione della Società descritta nel documento "Struttura organizzativa", ai sensi dell'art. 4, par. 4, lett. c), del Regolamento delegato.

5. IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO

- 5.1. È considerato interesse rilevante ogni vantaggio, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, materiale o immateriale, professionale, finanziario o personale. Costituisce interesse economico rilevante, tra l'altro, la detenzione di azioni, token (compresi i token di governance), altri diritti di proprietà o appartenenza, strumenti di debito o accordi contrattuali relativi ad attività disciplinate dal MiCAR presso soggetti, organismi o entità aventi interessi confliggenti con quelli della Società, ai sensi dell'art. 2, par. 3, del Regolamento delegato.
- 5.2. Ai fini dell'identificazione dei conflitti potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, la Società valuta se essa stessa o un Soggetto Rilevante, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento delegato: (a) possa realizzare un guadagno finanziario, evitare una perdita finanziaria o ricevere un altro beneficio a spese del cliente; (b) abbia, nel risultato del Servizio prestato al cliente o di un'operazione realizzata per suo conto, un interesse distinto da quello del cliente; (c) abbia un incentivo, finanziario o di altra natura, a privilegiare gli interessi di uno o più clienti rispetto agli interessi di un altro cliente; (d) svolga la stessa attività del cliente; (e) riceva o possa ricevere, da una persona diversa dal cliente, un incentivo in relazione al Servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.
- 5.3. Ai fini dell'identificazione dei conflitti potenzialmente pregiudizievoli per la Società, la Società individua le circostanze che possono incidere, direttamente o indirettamente, sull'obiettività e sull'imparzialità dei Soggetti Rilevanti nell'adempimento delle loro funzioni, considerando almeno le situazioni in cui un Soggetto Rilevante, ai sensi dell'art. 2, parr. 1 e 2, del Regolamento delegato: (a) abbia un interesse economico in un soggetto, organismo o entità avente interessi in conflitto con quelli della Società; (b) abbia — o abbia avuto nei tre anni antecedenti la valutazione — un rapporto personale, professionale o politico con un soggetto, organismo o entità avente interessi in conflitto con quelli della Società; (c) eserciti compiti, attività o responsabilità confliggenti con quelli della Società, o sia soggetto alla supervisione gerarchica di una persona incaricata di funzioni o compiti confliggenti con quelli della Società. A tal fine rilevano, tra l'altro, i soggetti che potrebbero realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita

finanziaria a spese della Società, che abbiano nel risultato di un Servizio un interesse distinto da quello della Società, ovvero che svolgano la stessa attività della Società o siano clienti, consulenti, delegati, fornitori esterni o subappaltatori della Società, ove sussistano motivi dimostrabili di ritenere che possa esistere un conflitto di interesse.

- 5.4. L'identificazione delle fattispecie di conflitto è di competenza della Funzione Legal & Compliance, sotto la supervisione del Responsabile della gestione dei conflitti di interesse (come definito al Paragrafo 8), e si fonda: (i) sulla mappatura di cui al Paragrafo 9; (ii) sulle segnalazioni dei Soggetti Rilevanti, tenuti a comunicare tempestivamente, tramite il canale di segnalazione interno designato, qualsiasi situazione che possa comportare o abbia comportato un conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 4, par. 6, lett. a), del Regolamento delegato; (iii) sulle evidenze dei controlli interni.
- 5.5. Qualora una fattispecie non rientri nella mappatura ma rappresenti ugualmente una situazione di conflitto, anche solo potenziale, il soggetto interessato o che ne è a conoscenza ne dà comunicazione alla Funzione Legal & Compliance, che ne valuta la portata e, ove necessario, aggiorna la mappatura. È considerato conflitto potenziale anche l'impiego di piattaforme, applicazioni o infrastrutture sviluppate da soggetti appartenenti al gruppo, ove ciò possa limitare l'indipendenza operativa e tecnica della Società o determinare vantaggi impropri.

6. VALUTAZIONE DELLE FATTISPECIE DI CONFLITTO

- 6.1. La Funzione Legal & Compliance fornisce consulenza e assistenza per l'identificazione delle situazioni di conflitto e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione; verifica se la fattispecie sia inclusa nella mappatura e, in caso contrario, valuta se le circostanze concrete siano tali da dare luogo a un conflitto anche solo potenziale.
- 6.2. Nella valutazione delle fattispecie, la Funzione Legal & Compliance tiene conto, almeno: della natura del conflitto; dei soggetti coinvolti; del Servizio interessato; del potenziale impatto sui clienti o sulla Società; della probabilità di verifica del rischio; dell'adeguatezza dei presidi esistenti; della necessità di escalation agli organi aziendali competenti. La Funzione cura la qualificazione della fattispecie, propone le misure di gestione e ne coordina il monitoraggio con il supporto delle funzioni competenti.
- 6.3. Al fine di valutare l'efficacia dei presidi, la Funzione Legal & Compliance applica indicatori chiave di rischio e di prestazione, tra cui: (i) numero di situazioni registrate nel Registro per anno; (ii) tempo medio di risoluzione dei conflitti rilevati; (iii) percentuale di conflitti chiusi entro 30 giorni; (iv) eventuali ricorrenze di segnalazioni *whistleblowing* collegate a tematiche di conflitto; (v) distribuzione delle componenti di prezzo applicate nelle operazioni di scambio (Spread, Markup e Fee di servizio) rispetto al Market Reference Price e ai relativi limiti massimi, per categoria di clientela; (vi) coerenza della struttura delle commissioni con l'equo trattamento dei clienti; (vii) eventuali benefici contrattuali nei rapporti con emittenti od offerenti di crypto-attività collocate.
- 6.4. La gestione dei conflitti coinvolge la Funzione Legal & Compliance quale funzione indipendente, con il supporto delle Funzioni Risk e ICT per i profili tecnici e operativi, assicurando la separazione funzionale rispetto alle unità commerciali e operative.

7. GESTIONE DEL CONFLITTO E PRESIDI GENERALI

- 7.1. Qualora la Funzione Legal & Compliance rilevi l'esistenza di un conflitto, anche potenziale, individua le misure di gestione da adottare e ne informa il CdA per le opportune determinazioni. La Società gradua il numero e il tipo di misure in funzione dell'entità del conflitto, in modo proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società nonché alla tipologia e alla gamma dei Servizi prestati.
- 7.2. In conformità all'art. 4, par. 6, del Regolamento delegato, i processi di gestione comprendono almeno: (i) misure volte a segnalare e comunicare tempestivamente al canale di segnalazione interno designato qualsiasi questione che possa comportare o abbia comportato un conflitto di interesse; (ii) misure volte a impedire e controllare lo scambio di informazioni tra Soggetti Rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti o incidere sull'adempimento delle responsabilità verso la Società (barriere informative e principio della stretta necessità di conoscere, *need-to-know*); (iii) la sorveglianza interna distinta sui Soggetti Rilevanti le cui funzioni principali implicano lo svolgimento di attività per conto di clienti i cui interessi possano confliggere, o che rappresentino interessi diversi che possano confliggere, anche con quelli della Società; (iv) l'eliminazione di qualsiasi legame diretto tra la remunerazione dei soggetti impegnati principalmente in un'attività e la remunerazione o i ricavi generati da soggetti impegnati principalmente in un'altra attività, ove possa insorgere un conflitto di interesse in relazione a tali attività; (v) misure volte a garantire che i Soggetti Rilevanti che svolgono attività commerciali esterne connesse alla Società non possano esercitare su di essa un'influenza inappropriata; (vi) misure volte a impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante a Servizi o attività distinti, quando tale partecipazione possa compromettere la corretta gestione dei conflitti; (vii) misure volte a garantire che attività od operazioni confliggenti siano affidate a soggetti diversi (segregazione dei processi decisionali e delle responsabilità operative); (viii) l'obbligo per ciascun membro del CdA di informare gli altri membri e di astenersi dalla votazione su qualsiasi questione in cui abbia o possa avere un conflitto di interesse; (ix) il divieto per i membri del CdA di detenere posizioni dirigenziali in prestatori di servizi per le crypto-attività concorrenti al di fuori del gruppo; (x) meccanismi di autorizzazione preventiva o di divieto dell'operazione o dell'attività, obblighi di astensione dei soggetti coinvolti nei processi decisionali, meccanismi di escalation verso il CdA nei casi di maggiore rilevanza, verifiche di conformità della Funzione Legal & Compliance, registrazione della fattispecie e delle decisioni nel Registro, monitoraggio continuo e riesame periodico.
- 7.3. La Società garantisce che i processi di cui al presente Paragrafo forniscano garanzie ragionevoli che i rischi di lesione degli interessi della Società o dei clienti siano evitati o adeguatamente attenuati.

8. GOVERNANCE E RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

- 8.1. Il CdA è responsabile della definizione, dell'adozione e dell'attuazione della presente Policy, ne valuta e riesamina periodicamente l'efficacia e pone rimedio a eventuali carenze, ai sensi dell'art. 4, par. 2, del Regolamento delegato.
- 8.2. In conformità all'art. 4, par. 8, del Regolamento delegato, la Società ha nominato quale responsabile dell'individuazione, della prevenzione, della gestione e della comunicazione dei conflitti di interesse (il "**Responsabile COI**") il Prof. Massimiliano Marzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Chief Risk Officer della Società. Il Responsabile COI dispone dell'autorità, dell'autonomia e delle risorse necessarie per l'adempimento dei propri compiti in modo adeguato e indipendente, riferisce

direttamente al Consiglio di Amministrazione e ha pieno e diretto accesso a tutte le informazioni rilevanti, ivi inclusi i registri societari, i contratti con i fornitori, le strutture remunerative e le evidenze delle operazioni personali. Gli ulteriori ruoli ricoperti dal Responsabile COI sono stati valutati dal CdA come adeguati alla portata, alla natura e alla gamma dei Servizi prestati e tali da non comprometterne l'indipendenza e l'obiettività, ai sensi dell'art. 4, par. 8, terzo comma, del Regolamento delegato, in considerazione della collocazione organizzativa indipendente rispetto alle funzioni di *business* e alla funzione AML e della linea di riporto diretta al Consiglio di Amministrazione.

- 8.3. Il Responsabile COI: (i) coordina il processo di identificazione e mappatura delle fattispecie di conflitto; (ii) sovrintende alla tenuta del Registro; (iii) supervisiona l'effettiva applicazione dei presidi di cui alla presente Policy; (iv) riferisce periodicamente al CdA (almeno semestralmente, ovvero a richiesta) sull'andamento delle fattispecie e sull'efficacia dei presidi; (v) gestisce le escalation e i casi di conflitto residuo non altrimenti mitigabile, anche ai fini della comunicazione ai clienti e alle Autorità competenti; (vi) supervisiona il processo di autorizzazione preventiva delle operazioni personali dei Soggetti Rilevanti; (vii) si coordina con la funzione AML e con il soggetto incaricato delle verifiche di terzo livello. Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile COI si avvale del supporto operativo della Funzione Legal & Compliance, esternalizzata in *full outsourcing* allo Studio LX20 Law Firm S.r.l. Società tra Avvocati, nel rispetto dei presidi di cui al Paragrafo 9.5.
- 8.4. Le attività di presidio dei conflitti di interesse sono attribuite a risorse dotate delle capacità, delle conoscenze e delle competenze richieste dall'art. 4, par. 8, quarto comma, del Regolamento delegato. In particolare, è richiesto che il personale incaricato: (i) possieda comprovata esperienza in materia di conformità regolamentare applicata ai servizi finanziari e ai servizi per le crypto-attività, con conoscenza del MiCAR, dei relativi atti delegati e degli orientamenti delle Autorità europee di vigilanza; (ii) conosca in modo approfondito le dinamiche operative e decisionali dei Servizi, inclusi i profili di formazione del prezzo, esecuzione e infrastruttura tecnologica; (iii) sia in grado di analizzare i rischi e di gestire i rapporti con gli organi sociali e con le Autorità competenti; (iv) operi con autonomia decisionale, integrità e indipendenza dalle unità operative e commerciali, anche mediante separazione gerarchica e remunerativa; (v) abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, inclusi gli strumenti di monitoraggio documentale, il Registro e le evidenze dei controlli interni.
- 8.5. La Società assicura che le risorse dedicate siano adeguate al perimetro dei Servizi e all'evoluzione del contesto normativo, con verifica annuale in sede di approvazione del programma di compliance da parte del CdA, e adotta un piano di formazione continua - segnatamente sul Regolamento delegato, sulle ulteriori norme tecniche adottate ai sensi del MiCAR e sugli orientamenti dell'ESMA e dell'EBA e sui chiarimenti di prassi delle Autorità nazionali - con tracciabilità della formazione erogata. La sostituzione o l'integrazione delle risorse è oggetto di valutazione preventiva del CdA, anche al fine di garantire la continuità dei presidi.

9. MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE E PRESIDI ADOTTATI

- 9.1. La presente sezione illustra la mappatura sistematica delle situazioni, potenziali o effettive, di conflitto di interesse individuate dalla Società in relazione a ciascun Servizio e alle attività svolte per suo conto da consulenti, delegati e fornitori esterni, ai sensi dell'art. 4, par. 4, lett. a), del Regolamento delegato. La mappatura è condotta tenendo conto dell'operatività concreta di RIV Digital, come descritta nel Programma operativo, nella Policy sull'esternalizzazione e nella documentazione tecnica della Società, ed è

articolata per categorie omogenee: (i) servizi di scambio in contropartita diretta; (ii) servizio di collocamento; (iii) rapporti di gruppo; (iv) esternalizzazioni e fornitori critici; (v) operazioni personali (Paragrafo 10); (vi) remunerazione (Paragrafo 11). Per ciascuna fattispecie sono individuati gli scenari di rischio e le misure organizzative, procedurali e tecniche adottate, in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività esercitata.

9.2. Servizi di scambio di cripto-attività con fondi e di scambio di cripto-attività con altre cripto-attività (operatività in contropartita diretta mediante la Riserva).

9.2.1. La Società presta i servizi di scambio agendo quale controparte diretta del cliente, mediante procedura RFQ, con impiego della Riserva e di un motore di *pricing*. L'operatività in contropartita diretta non costituisce un servizio autonomo, ma la modalità mediante la quale la Società presta i servizi di scambio. Da tale assetto - in cui l'interesse della Società al risultato economico dell'operazione coesiste, per struttura, con l'interesse del cliente a ottenere condizioni eque - la Società ha identificato i seguenti scenari di rischio: (i) applicazione delle componenti di prezzo (Spread, Markup e Fee di servizio) in misura disforme a clienti o categorie di clienti in situazioni equivalenti, in assenza di criteri oggettivi, predeterminati e tracciabili; (ii) impiego della Riserva per finalità di massimizzazione del margine, anche mediante posizionamento della Riserva in funzione del flusso atteso delle richieste della clientela, con potenziale pregiudizio delle condizioni applicate; (iii) discrezionalità nei tempi che intercorrono tra la richiesta di quotazione, la formulazione della Price Quote e l'esecuzione dell'operazione conseguente all'accettazione della quotazione, in particolare in fasi di elevata volatilità, idonea a consentire il ribilanciamento della Riserva o la copertura (*hedging*) della Società in via prioritaria rispetto all'esecuzione dell'operazione del cliente; (iv) utilizzo delle informazioni riservate relative alle richieste di quotazione ricevute, ai flussi aggregati della clientela o alla posizione netta della Riserva per finalità di formazione del prezzo, di copertura o di gestione della Riserva, in pregiudizio dei clienti; (v) selezione delle controparti di copertura e dei fornitori di liquidità della Società secondo logiche diverse da criteri oggettivi di qualità e costo, anche in ragione di rapporti economici o personali preesistenti; (vi) sussidio incrociato tra i margini dell'attività di scambio e gli altri Servizi, con potenziale alterazione della neutralità commerciale; (vii) trattamento preferenziale, non fondato su criteri oggettivi e non discriminatori, di clienti con volumi elevati.

9.2.2. A presidio di tali scenari la Società adotta le seguenti misure: (i) una politica commerciale non discriminatoria, ai sensi dell'art. 77, par. 1, MiCAR, che indica il tipo di clienti con cui la Società accetta di effettuare operazioni e le condizioni che essi devono soddisfare; (ii) la pubblicazione del prezzo fisso ovvero del metodo di determinazione del prezzo delle cripto-attività proposte in scambio, nonché di ogni limite applicabile all'importo da scambiare, ai sensi dell'art. 77, par. 2, MiCAR; la metodologia di determinazione del prezzo - fondata sul Market Reference Price, calcolato su più fonti indipendenti, e su componenti Spread, Markup e Fee di servizio soggette a limiti massimi predeterminati - è quella descritta nel documento "Scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività" ed è resa nota alla clientela nella documentazione precontrattuale; (iii) l'esecuzione delle operazioni ai prezzi indicati al momento in cui l'ordine di scambio è definitivo, ai sensi dell'art. 77, par. 3, MiCAR, con informazione ai clienti delle condizioni necessarie affinché l'ordine sia considerato definitivo; (iv) la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni eseguite, in particolare volumi e prezzi, ai sensi dell'art. 77, par. 4, MiCAR; (v) un motore di *pricing* parametrico e documentato, validato preventivamente dalla Funzione Risk e dalla

Funzione Legal & Compliance, oggetto di revisione almeno annuale, con tracciabilità di ogni variazione dei parametri e degli interventi manuali, che sono soggetti ad approvazione e a verifica *ex post*; (vi) il monitoraggio, a cura della Funzione Risk, della distribuzione delle componenti di prezzo applicate rispetto al Market Reference Price e ai limiti massimi predeterminati, con soglie di allerta e procedura di escalation; (vii) la verifica indipendente, a cura della Funzione Legal & Compliance, della qualità delle condizioni applicate, mediante campionatura delle operazioni e raffronto con i prezzi rilevati presso fonti di mercato indipendenti; (viii) barriere informative e segregazione funzionale, fisica e logica tra le risorse dedicate alla gestione della Riserva e alle coperture, da un lato, e le funzioni a contatto con la clientela, dall'altro, con accessi differenziati ai sistemi informativi e strutture di remunerazione disaccoppiate; (ix) il divieto di anteporre operazioni di ribilanciamento della Riserva o di copertura all'esecuzione di operazioni della clientela divenute definitive, e il divieto di utilizzare le informazioni sulle richieste di quotazione pendenti per operazioni della Società non funzionali alla prestazione del Servizio; (x) limiti operativi predefiniti sulla dimensione e sulla composizione della Riserva, con protocolli di escalation al CdA in caso di superamento; (xi) la selezione delle controparti di copertura e dei fornitori di liquidità sulla base di criteri oggettivi, documentati e periodicamente riesaminati; (xii) *reporting* periodico al CdA con indicatori sintetici, tra cui: componenti di prezzo medie applicate per categoria di clientela; numero di scostamenti rispetto al Market Reference Price e ai limiti massimi; ritardi di esecuzione oltre soglia; scostamenti tra componenti effettive e teoriche.

9.2.3. La natura della Società quale controparte diretta del cliente, le caratteristiche del modello di scambio, i criteri generali di formazione del prezzo e i presidi adottati sono oggetto di informativa nella comunicazione di cui al Paragrafo 13 e nella documentazione precontrattuale, in coerenza con l'art. 72, par. 2, MiCAR e con l'art. 7, par. 1, lett. a), del Regolamento delegato, che richiede l'indicazione del ruolo e della veste in cui la Società agisce nel prestare il Servizio.

9.3. Servizio di collocamento di cripto-attività.

9.3.1. In relazione al servizio di collocamento, la Società ha identificato - in conformità all'art. 79, par. 2, MiCAR e all'art. 8, par. 1, del Regolamento delegato - i seguenti scenari di rischio: (i) collocamento di cripto-attività presso i propri clienti, con potenziale conflitto tra l'interesse del cliente emittente od offerente e quello dei clienti investitori; (ii) sovrastima o sottostima del prezzo proposto per il collocamento; al riguardo si precisa che, secondo il modello operativo della Società, il prezzo dell'offerta è determinato esclusivamente dall'emittente od offerente ed è indicato nel *white paper* o nella documentazione informativa, senza alcun intervento della Società nella relativa determinazione; (iii) incentivi, anche non monetari, pagati o concessi dall'offerente o da terzi che agiscono per suo conto, idonei a influenzare la selezione delle cripto-attività o la neutralità delle comunicazioni verso la clientela; (iv) strutture commissionali idonee a influenzare la selezione delle cripto-attività oggetto di collocamento o l'intensità della relativa promozione; (v) collocamento di cripto-attività emesse dalla Società o da soggetti appartenenti al suo gruppo, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. c), del Regolamento delegato (al riguardo si rinvia anche al Paragrafo 9.4); (vi) coinvolgimento delle medesime persone nella prestazione di servizi ai clienti investitori e nelle decisioni sulla determinazione del prezzo offerto al cliente emittente o sulle raccomandazioni in merito alla ripartizione.

9.3.2. A presidio di tali scenari la Società adotta, in conformità all'art. 8, parr. 2 e 3, del Regolamento delegato, le seguenti misure: (i) criteri oggettivi e documentati di selezione delle cripto-attività oggetto di collocamento e degli emittenti od offerenti, con verifica preventiva della Funzione Legal & Compliance; (ii) l'astensione della Società da qualsiasi intervento nella determinazione del prezzo dell'offerta, rimessa all'emittente od offerente; ove la Società fosse in futuro chiamata a prestare servizi di determinazione del prezzo in relazione a un'offerta, troverebbero applicazione i dispositivi di cui all'art. 8, par. 2, lett. a) e b), del Regolamento delegato, a garanzia che tale determinazione non favorisca interessi confliggenti; (iii) la separazione tra le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori - o delle decisioni sull'inclusione di prodotti nell'elenco dei prodotti offerti - e le persone direttamente coinvolte nelle decisioni sulla selezione delle offerte, sulle condizioni economiche concordate con il cliente emittente o sulle raccomandazioni in merito alla ripartizione, in coerenza con l'art. 8, par. 2, lett. c) e d), del Regolamento delegato; (iv) la comunicazione preventiva all'offerente delle informazioni di cui all'art. 79, par. 1, MiCAR e l'acquisizione del relativo consenso prima del collocamento; (v) l'astensione dall'esercizio di diritti di *staking* sulle cripto-attività dei clienti senza il previo consenso del cliente investitore; (vi) una procedura centralizzata per l'individuazione di tutte le operazioni di collocamento, inclusa la data in cui la Società è stata informata di potenziali operazioni di collocamento; (vii) la revisione preventiva dei materiali informativi e delle comunicazioni commerciali, con verifica di correttezza, chiarezza e non ingannevolezza; (viii) presidi di trasparenza sulle remunerazioni e sui benefici, anche non monetari, connessi al collocamento, con registrazione e, ove necessario, comunicazione ai clienti; (ix) la registrazione delle campagne di collocamento e la tracciabilità delle decisioni rilevanti, anche con riferimento alle campagne aventi dimensione transfrontaliera; (x) la trasparenza sulla struttura della remunerazione del servizio di collocamento, corrisposta esclusivamente dall'emittente od offerente — senza alcun onere a carico dei sottoscrittori — e articolata in una componente fissa e in una componente variabile commisurata al controvalore complessivo delle sottoscrizioni raccolte, resa nota nei materiali informativi e al cliente prima dell'adesione; (xi) a mitigazione del conflitto connesso alla componente variabile della remunerazione: l'uniformità del trattamento informativo e promozionale tra le offerte, indipendentemente dalla struttura del compenso percepito dalla Società; l'indipendenza della remunerazione del personale coinvolto dall'esito della singola offerta; il censimento di ciascuna iniziativa di collocamento nel Registro; controlli *ex ante* ed *ex post*, con *reporting* periodico al Consiglio di Amministrazione.

9.4. Appartenenza al gruppo e rapporti infragruppo.

9.4.1. La Società appartiene a un gruppo che comprende, tra l'altro, la *holding*, il veicolo che agisce quale *desk* proprietario del gruppo - che ha altresì notificato un *white paper* relativo a una cripto-attività ai sensi del MiCAR - e la consociata tecnologica RIV Technologies FZE, stabilita in una giurisdizione extra-UE, che concede in licenza alla Società la piattaforma di scambio *non-custodial*, l'applicazione RIV Wallet e il motore di *pricing*. In tale contesto la Società ha identificato i seguenti scenari di rischio: (i) stipula di rapporti infragruppo senza adeguata formalizzazione contrattuale o senza verifica dell'equità delle condizioni economiche; (ii) accesso non autorizzato o condivisione impropria di informazioni tra la Società e altre entità del gruppo; (iii) condizionamenti operativi o decisionali derivanti dalla posizione di controllo della *holding* o da ruoli sovrapposti tra società del gruppo; (iv) dipendenza tecnologica e strategica dalla

consociata tecnologica extra-UE, con possibile sovrapposizione tra l'interesse del fornitore infragruppo e l'interesse degli azionisti della Società e potenziale condizionamento dei termini economici e operativi; (v) interessi economici dei Soggetti Rilevanti in entità del gruppo, inclusa la detenzione di token — anche di governance — emessi da entità del gruppo, ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. a), del Regolamento delegato; (vi) ammissione ai Servizi, ovvero collocamento, di cripto-attività emesse od offerte da soggetti appartenenti al gruppo, con conseguente interesse della Società, diretto o indiretto, al prezzo, alla liquidità o alla diffusione di tali cripto-attività.

9.4.2. A presidio di tali scenari la Società adotta le seguenti misure: (i) formalizzazione di tutti i rapporti infragruppo mediante contratti scritti, a condizioni documentabili e coerenti con logiche di mercato (*arm's length*), con approvazione preventiva del CdA per i contratti con soggetti del gruppo, previa istruttoria sulla compatibilità delle condizioni; (ii) segregazione funzionale e tecnica tra le risorse della Società e quelle delle altre entità del gruppo, anche mediante controllo degli accessi e separazione logica degli ambienti informatici; (iii) valutazione preventiva della Funzione Legal & Compliance su ogni nuova cooperazione operativa o infrastrutturale con società del gruppo, con tracciabilità documentale delle attività svolte congiuntamente; (iv) accordi di licenza, *escrow* tecnico e livelli di servizio dedicati con la consociata tecnologica, audit tecnico indipendente almeno annuale sull'infrastruttura di scambio e sui flussi operativi, validazione preventiva del CdA di ogni contratto con la consociata estera e valutazione della compatibilità giurisdizionale, con supervisione delle Funzioni Legal & Compliance e Risk; (v) qualora una cripto-attività emessa od offerta da un soggetto del gruppo sia ammessa ai Servizi o ne sia proposto il collocamento: applicazione alla stessa dei medesimi criteri oggettivi di selezione, riesame ed eventuale esclusione applicati a ogni altra cripto-attività; deliberazione del CdA con l'astensione dei membri portatori di interessi; separazione delle persone coinvolte nelle relative decisioni dalle funzioni a contatto con la clientela; informativa specifica ai clienti, nell'ambito della comunicazione di cui al Paragrafo 13, circa la natura del rapporto di gruppo e le misure adottate; divieto di trattamento promozionale o espositivo preferenziale non fondato su criteri oggettivi e documentati; (vi) monitoraggio continuo dei conflitti derivanti da licenze, aggiornamenti, supporto operativo o condizionamenti economici connessi all'utilizzo di tecnologia sviluppata da soggetti collegati, con riesame almeno annuale e escalation diretta al CdA in caso di conflitti strutturali.

9.5. Esternalizzazione di funzioni operative.

9.5.1. La Società ha identificato i seguenti scenari di rischio connessi all'esternalizzazione: (i) dipendenza tecnologica od operativa da un unico fornitore critico, idonea a ridurre il potere negoziale della Società e a determinare condizioni contrattuali non allineate alle esigenze della Società e agli interessi della clientela; (ii) esternalizzazione a soggetti appartenenti al medesimo gruppo (per cui si rinvia al Paragrafo 9.4); (iii) esternalizzazione a soggetti operanti in giurisdizioni extra-UE, con possibili difficoltà di accesso ispettivo, divergenze tra gli obblighi del fornitore e quelli della Società ai sensi del MiCAR e rischi di continuità operativa; (iv) gestione di incidenti operativi o di sicurezza affidata a terzi, con possibile disallineamento rispetto agli obblighi della Società in materia di rilevazione, notifica e rimedio; (v) rapporti personali o pregressi tra i decisori del *procurement* e i soggetti selezionati, con rischio di trattamento preferenziale non sorretto da criteri oggettivi.

9.5.2. A presidio di tali scenari la Società adotta le seguenti misure: (i) strategia di diversificazione dei fornitori critici, con mappatura della concentrazione del rischio e identificazione di soluzioni di riserva tecnologicamente compatibili; (ii) inserimento nei contratti di esternalizzazione di clausole di audit, *escrow* tecnico, strategia di uscita, livelli di servizio misurabili e meccanismi di indennizzo, in coerenza con la Policy sull'esternalizzazione; (iii) verifica preventiva, a cura delle Funzioni Legal & Compliance e Risk, dell'assenza di rapporti personali rilevanti tra i decisori del *procurement* e i soggetti candidati, con dichiarazione formale dei decisori; (iv) audit indipendenti di terza parte sui fornitori critici, con cadenza almeno annuale; (v) inclusione, nella relazione annuale che il responsabile del contratto di esternalizzazione presenta al CdA, di una sezione dedicata ai conflitti di interesse, recante le situazioni rilevate, i presidi attivati e l'eventuale impatto sul livello dei servizi; (vi) coordinamento permanente tra le Funzioni Legal & Compliance, ICT e Risk, con escalation diretta al CdA per i conflitti strutturali o ricorrenti; (vii) controlli a campione e mirati della Funzione Legal & Compliance sulla veridicità delle dichiarazioni periodiche rese dai Soggetti Rilevanti coinvolti; (viii) registrazione nel Registro di ogni fattispecie rilevata.

9.5.3. Con specifico riferimento all'esternalizzazione della Funzione Legal & Compliance, la Società assicura che: (i) il fornitore attesti periodicamente l'assenza di conflitti di interesse propri rispetto alla Società e ai suoi clienti; (ii) le attività di verifica sulla gestione dei conflitti che coinvolgono direttamente il fornitore siano rimesse al Responsabile COI e, ove necessario, al soggetto incaricato delle verifiche di terzo livello; (iii) le politiche e le pratiche di remunerazione applicabili si estendano, nella misura prevista dall'art. 5, par. 3, lett. c), del Regolamento delegato, alle persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Società nel quadro dell'accordo di esternalizzazione.

9.6. Fornitori critici e partner esterni.

9.6.1. Scenari di rischio: (i) assegnazione preferenziale di contratti a partner con legami pregressi o rapporti personali; (ii) dipendenza economica od operativa da un singolo fornitore; (iii) limitata autonomia nelle decisioni gestionali in caso di fornitore dominante.

9.6.2. Presidi: (i) obbligo di comparazione e tracciabilità nei processi di *procurement*; (ii) valutazione della concentrazione del rischio; (iii) audit e verifica periodica delle condizioni di servizio e dell'indipendenza operativa; (iv) revisione contrattuale in caso di variazione del profilo di rischio del fornitore.

9.7. Presidi trasversali.

9.7.1. Oltre alle misure specifiche per ciascun Servizio, la Società adotta i seguenti presidi trasversali: (i) obbligo di dichiarazione annuale, da parte dei dipendenti e dei membri del CdA, sull'assenza di situazioni personali o professionali idonee a generare conflitti rilevanti, con controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni; (ii) formazione obbligatoria e periodica per tutto il personale (Paragrafo 14); (iii) sorveglianza della Funzione Legal & Compliance su tutte le operazioni sensibili; (iv) sistema interno di segnalazione (*whistleblowing*), accessibile anche in forma anonima; (v) politica di remunerazione conforme al Paragrafo 11; (vi) barriere informative tra le aree operative coinvolte e tracciabilità delle interazioni societarie rilevanti; (vii) disciplina delle operazioni personali conforme al Paragrafo 10.

10. OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI E DEI SOGGETTI COLLEGATI

- 10.1. La Società disciplina in modo unitario le operazioni aventi ad oggetto cripto-attività che determinano una posizione o un'esposizione in cripto-attività, effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante al di fuori dell'ambito delle attività svolte nella sua veste professionale, ovvero eseguite per conto: (i) del Soggetto Rilevante; (ii) di persone con cui il Soggetto Rilevante ha legami di parentela (come definiti al Paragrafo 3.4) o stretti legami ai sensi dell'art. 3, par. 1, punto 31), MiCAR; (iii) di persone dalle quali il Soggetto Rilevante può ottenere un beneficio materiale, diretto o indiretto, collegato al risultato dell'operazione, diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione (le "Operazioni Personali"), in conformità all'art. 6, par. 1, del Regolamento delegato.
- 10.2. Sono in particolare soggette alla presente disciplina le Operazioni Personali riguardanti: (i) cripto-attività ammesse ai Servizi; (ii) cripto-attività oggetto di collocamento, anche solo potenziale, da parte della Società; (iii) cripto-attività detenute nella Riserva; (iv) cripto-attività emesse od offerte da soggetti del gruppo; (v) cripto-attività rispetto alle quali il soggetto disponga, in ragione del proprio ruolo, di informazioni non pubbliche o riservate potenzialmente idonee a incidere sulle decisioni della Società o della clientela; (vi) le ulteriori cripto-attività individuate dalla Funzione Legal & Compliance in apposita lista di osservazione periodicamente aggiornata.
- 10.3. La disciplina interna prevede, in conformità all'art. 6, par. 2, del Regolamento delegato: (i) l'obbligo di identificazione o notifica preventiva dell'Operazione Personale al Responsabile COI, per il tramite della Funzione Legal & Compliance, prima che sia adottata qualsiasi decisione sull'esecuzione dell'operazione e sulle sue condizioni, con indicazione della cripto-attività, del controvalore, della controparte, della finalità e della tempistica, e con documentazione dell'operazione; (ii) l'adozione delle decisioni relative a tali operazioni in modo obiettivo, nell'interesse di ciascuna delle parti, a condizioni equivalenti a quelle che si sarebbero applicate tra parti indipendenti in assenza di conflitto; (iii) processi decisionali formalizzati e soglie, espresse come volume dell'operazione, al di sopra delle quali l'operazione richiede l'approvazione del Consiglio di Amministrazione; tali soglie sono fissate in [●] per singola operazione, [●] su base cumulata trimestrale per il medesimo soggetto e [●] su base cumulata annua [Cliente: fissare le tre soglie di volume ai sensi dell'art. 6, par. 2, lett. b), del Regolamento delegato (UE) 2025/1142]; (iv) il potere della Funzione Legal & Compliance di autorizzare, sospendere, subordinare a condizioni o vietare l'operazione, con motivazione scritta resa entro un termine predefinito; (v) periodi di divieto operativo (*blackout period*) automatici in occasione di eventi societari, operativi o informativi rilevanti, inclusi i periodi precedenti e successivi all'ammissione o all'esclusione di cripto-attività dai Servizi, alle campagne di collocamento e alle modifiche rilevanti delle metodologie di formazione del prezzo; (vi) il divieto assoluto di utilizzare informazioni riservate o non pubbliche acquisite in ragione dell'incarico per finalità di operatività personale, di raccomandare o indurre terzi a effettuare operazioni sulla base di tali informazioni, ovvero di operare per interposta persona al fine di eludere gli obblighi di cui alla presente Policy; (vii) il divieto, per i Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione della Riserva e delle coperture, di Operazioni Personali aventi ad oggetto le cripto-attività trattate nell'esercizio di tali funzioni; (viii) l'obbligo di disclosure periodica, almeno trimestrale, delle posizioni detenute in cripto-attività e dei wallet riconducibili al Soggetto Rilevante, nonché l'obbligo di operare esclusivamente attraverso wallet e prestatori dichiarati alla Funzione Legal & Compliance, con facoltà della stessa di richiedere estratti operativi; (ix) la pronta informazione della Società di qualsiasi Operazione Personale eseguita; (x) il monitoraggio *ex post* mediante riconciliazione tra operazioni autorizzate e operazioni eseguite, con controlli a campione e audit annuale; (xi) sanzioni predeterminate in caso

di violazione — richiamo formale, sospensione, risoluzione del rapporto, segnalazione alle Autorità competenti ove ne ricorrano i presupposti — graduate in funzione della gravità; (xii) la registrazione di ogni operazione identificata o notificata, che riporta la data e l'ora dell'operazione, le condizioni, il volume, la controparte e qualsiasi autorizzazione o divieto, ai sensi dell'art. 6, par. 2, lett. e), del Regolamento delegato, in apposita sezione del Registro.

- 10.4. La Funzione Legal & Compliance valuta le Operazioni Personali secondo criteri oggettivi e documentati, tenendo conto, tra l'altro: della natura della cripto-attività; del ruolo del soggetto e del suo livello di accesso a informazioni interne; della prossimità temporale rispetto a operazioni della clientela, ad attività di collocamento, a modifiche del perimetro delle cripto-attività ammesse o a decisioni rilevanti della Società; dell'eventuale coincidenza con operazioni di gestione della Riserva. I dipendenti e i membri del CdA sono portati a conoscenza delle norme applicabili alle Operazioni Personali e delle misure adottate, mediante notifica formale e formazione, con sottoscrizione di una dichiarazione di presa d'atto.
- 10.5. Resta ferma l'applicazione della Politica contro gli abusi di mercato per le condotte che possano assumere rilievo ai sensi dell'art. 92 MiCAR.

11. REMUNERAZIONE

- 11.1. In conformità all'art. 5 del Regolamento delegato, la Società definisce e attua politiche e procedure retributive che tengono conto degli interessi di tutti i clienti, assicurando che le politiche e le pratiche di remunerazione: (i) non creino un conflitto di interesse o un incentivo che possa indurre i soggetti cui si applicano a favorire i propri interessi o quelli della Società a discapito di un cliente, ovvero i propri interessi a discapito della Società; (ii) attenuino adeguatamente i conflitti che possono derivare dall'attribuzione della remunerazione variabile, dagli indicatori di prestazione sottostanti e dai meccanismi di allineamento al rischio, compreso l'eventuale pagamento in strumenti.
- 11.2. In particolare, i meccanismi remunerativi della Società: (i) escludono qualsiasi legame diretto tra la remunerazione del personale e i differenziali, le maggiorazioni o i volumi generati dalle operazioni della clientela, nonché incentivi collegati alla promozione, alla vendita o alla raccomandazione di specifiche cripto-attività, incluse quelle emesse od offerte da soggetti del gruppo; (ii) si fondano su indicatori qualitativi e criteri collettivi coerenti con la sana e prudente gestione e con l'equo trattamento dei clienti; (iii) sono soggetti a monitoraggio della Funzione Legal & Compliance e a riesame periodico, con interventi correttivi in presenza di incentivi distorsivi.
- 11.3. Le politiche e le procedure retributive di cui al presente Paragrafo si applicano, ai sensi dell'art. 5, par. 3, del Regolamento delegato: (i) ai dipendenti e a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipa alla prestazione dei Servizi; (ii) ai membri del CdA; (iii) alle persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Società nel quadro di accordi di esternalizzazione aventi ad oggetto la prestazione dei Servizi.

12. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

- 12.1. La Funzione Legal & Compliance, sotto la supervisione del Responsabile COI, gestisce e aggiorna un registro elettronico (il “**Registro**”) in cui annota tutte le situazioni che generano conflitti di interesse effettivi e potenziali, compresi i Servizi e le attività pertinenti, nonché le misure adottate per prevenirli o gestirli, ai sensi dell'art. 7, par. 5, del Regolamento delegato.

- 12.2. Nel Registro sono indicati, per ciascuna fattispecie: (i) numero progressivo; (ii) data di rilevazione o comunicazione e data di registrazione; (iii) soggetto che ha rilevato la situazione, con nome e qualifica; (iv) descrizione della situazione e della sua estensione, con indicazione dei Servizi impattati; (v) misure individuate o adottate per la gestione; nel caso di conflitto già mappato nella presente Policy, l'attestazione dell'applicazione delle misure ivi previste; (vi) determinazioni assunte dal CdA; (vii) misure aggiuntive adottate per assicurare l'equo trattamento dei clienti, ove le misure iniziali si siano rivelate inadeguate; (viii) periodo di sussistenza del conflitto e data di chiusura; (ix) comunicazioni effettuate ai clienti in relazione alla specifica situazione, con data e modalità di trasmissione.
- 12.3. In apposita sezione del Registro sono conservate le evidenze relative alle Operazioni Personali, con i contenuti di cui al Paragrafo 10.3, punto (xii).
- 12.4. Le registrazioni sono conservate per un periodo minimo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell'art. 7, par. 5, del Regolamento delegato. Il Registro è a disposizione delle Autorità competenti e degli organi di controllo, ogniqualvolta richiesto, ed è presentato al CdA con cadenza periodica, almeno annuale.
- 13. COMUNICAZIONE AI CLIENTI E INFORMATIVA SUL SITO WEB E SULL'APPLICAZIONE**
- 13.1. La Società pubblica, in una posizione ben visibile del proprio sito web, una comunicazione rivolta ai clienti effettivi e potenziali sulla natura generale e sulle fonti dei conflitti di interesse e sulle misure adottate per attenuarli, ai sensi dell'art. 72, parr. 2 e 3, MiCAR. La comunicazione è effettuata in formato elettronico ed è sufficientemente dettagliata, tenendo conto della natura di ciascun cliente, per consentire una decisione informata sul Servizio nel cui contesto sorge il conflitto.
- 13.2. In conformità all'art. 7, par. 1, del Regolamento delegato, la comunicazione contiene una descrizione dettagliata, specifica e chiara: (i) dei Servizi, delle attività e delle circostanze che generano o possono generare conflitti, compresi il ruolo e la veste in cui la Società agisce nel prestare il Servizio - in particolare la sua qualità di controparte diretta del cliente nelle operazioni di scambio; (ii) della natura dei conflitti individuati; (iii) dei rischi individuati in relazione a essi; (iv) delle misure e dei provvedimenti adottati per attenuarli.
- 13.3. La comunicazione è resa disponibile in qualsiasi momento sul sito web e in formati fruibili su qualsiasi dispositivo attraverso il quale il Servizio è prestato, inclusa l'applicazione RIV Wallet; qualora la comunicazione sia effettuata sul dispositivo, la Società fornisce anche il collegamento alla medesima comunicazione pubblicata sul sito web, ai sensi dell'art. 7, par. 3, del Regolamento delegato.
- 13.4. La comunicazione è resa disponibile in tutte le lingue utilizzate dalla Società per commercializzare i propri servizi e comunicare con i clienti nello Stato membro interessato, ai sensi dell'art. 7, par. 6, del Regolamento delegato, e attualmente in lingua italiana e inglese.
- 13.5. La Funzione Legal & Compliance garantisce e verifica l'aggiornamento costante della comunicazione, in conformità all'art. 7, par. 4, del Regolamento delegato, anche a seguito di modifiche significative delle politiche e delle procedure interne. La comunicazione ai clienti non è considerata di per sé sufficiente per la gestione e

l'attenuazione dei conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 7, par. 2, del Regolamento delegato.

14. FORMAZIONE E CANALI INTERNI

- 14.1. La Società istituisce canali interni efficaci per informare i dipendenti e i membri del CdA delle politiche e delle procedure in materia di conflitti di interesse, garantisce loro un accesso costante alle stesse ed eroga una formazione adeguata e aggiornata in merito, ai sensi dell'art. 4, par. 3, del Regolamento delegato. La formazione è obbligatoria, periodica e tracciata, ed è finalizzata a promuovere la consapevolezza dei rischi connessi ai conflitti di interesse e la cultura dell'integrità aziendale.

15. RIESAME E AGGIORNAMENTO

- 15.1. La presente Policy è valutata e riesaminata almeno una volta all'anno, ai sensi dell'art. 72, par. 4, MiCAR, nonché in occasione di ogni modifica rilevante dell'operatività, dell'assetto organizzativo o del quadro normativo. Il riesame verifica, tra l'altro: (i) l'adeguatezza della mappatura rispetto all'operatività concreta della Società; (ii) l'efficacia dei presidi, anche alla luce degli indicatori di cui al Paragrafo 6.3; (iii) la coerenza della Policy con le altre policy aziendali e con la comunicazione pubblicata ai sensi del Paragrafo 13.
- 15.2. Le risultanze del riesame sono presentate al CdA, che adotta tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze riscontrate.

* * *